TESTO UNICO LA FINANZA LOCALE

Art. 332

Trattamento economico del personale insegnante dei comuni autonomi

Gl'ispettori scolastici, i direttori didattici e gl'insegnanti elementari dipendenti dai comuni che conservano l'autonomia delle scuole hanno lo stesso trattamento economico stabilito, con le disposizioni in vigore, rispettivamente per gl'ispettori scolastici e direttori didattici governativi e per gl'insegnanti elementari dipendenti dai provveditorati regionali scolastici. Il personale in servizio presso i comuni su indicati al 31 dicembre 1931 che, per effetto delle disposizioni, di cui al primo comma, consegua un complessivo trattamento economico lordo inferiore a quello fruito, per assegni fissi e continuativi alla data predetta, conserva la differenza a titolo di assegno ad personam riassorbibile con i successivi aumenti. Agli effetti esclusivi della liquidazione della pensione e dell'applicazione delle relative ritenute, lo stipendio del personale in parola non potra', per i servizi resi posteriormente al 31 dicembre 1931, essere calcolato in misura inferiore a quella degli assegni utili a pensione goduti alla data medesima. Con R. decreto da promuoversi dal ministro delle Finanze, di concerto col ministro dell'Educazione nazionale, entro due mesi dalla pubblicazione del Testo Unico, saranno stabilite le norme eventualmente necessarie per l'applicazione del presente articolo e delle altre disposizioni concernenti il passaggio, alla dipendenza dello Stato, del personale predetto. (1)

Versione in vigore dal 28 gennaio 1932, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la finanza locale
Estremi	Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1931

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) Il Regio D.L. 31 dicembre 1931, n. 1756, convertito senza modificazioni dalla L. 26 maggio 1932, n. 576, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "L'entrata in vigore delle disposizioni contenute negli articoli 332 e 333 del testo unico approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e' rinviata a non oltre due anni dall'attuazione del citato testo unico, e sara' regolata con decreti da emanare ai

sensi del primo comma dell'art. 331 del testo unico medesimo". Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 5) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 febbraio 1932.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-la-finanza-locale/art-332-trattamento-economico-del-personale-insegnante-dei-comuni-autonomi/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it